



CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA

ORDINANZA N. 115/2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

VISTA la propria Ordinanza n.28/2008 in data 17.06.2008, che ha approvato e reso esecutivo il “Regolamento del Porto di Molfetta”;

VISTI in particolar modo i Capi III e IV del Titolo II - Parte I - del Regolamento in questione, recanti, rispettivamente “Norme relative alla navigazione, all'ormeggio e alla sosta delle unità da pesca” e ” Norme relative alla navigazione, all'ormeggio e alla sosta delle unità da diporto”.

VISTI gli artt.17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RITENUTO NECESSARIO regolamentare l'uscita e l'entrata dal porto delle unità da pesca, sia appartenenti alla marineria di Molfetta che appartenenti ad altre marinerie, al fine di migliorare la sicurezza portuale ed avere una situazione chiara delle unità ormeggiate in porto in ogni momento, in modo da consentire di intervenire nel migliore dei modi in caso di necessità e poter contattare i rispettivi armatori e comandanti;

ORDINA

Articolo 1

(OBBLIGO COMUNICAZIONI INGRESSO/USCITA DAL PORTO)

Tutte le unità da pesca, sia appartenenti alla marineria di Molfetta che ad altre marinerie, che intendono entrare o uscire dal porto di Molfetta devono provvedere a contattare la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto (chiamata su Ch.16 VHF - canale di lavoro 14 VHF - Tel.080/3971076 - 080/3973962) fornendo nominativo e matricola secondo i seguenti casi:

- **Unità in ingresso:** almeno 2 miglia dalle ostruzioni del porto;
- **Unità in uscita:** dopo aver mollato gli ormeggi e comunque prima di attraversare le ostruzioni del porto.

Le comunicazioni dovranno contenere i motivi di ingresso/uscita dal porto.

Articolo 2

(UNITA' DA PESCA NON STAZIONANTI ABITUALMENTE NEL PORTO DI MOLFETTA)

Fermo restando gli obblighi di cui al precedente articolo, tutti i motopescherecci non appartenenti alla marineria di Molfetta, prima di entrare/uscire dal porto di Molfetta, per qualsiasi motivo (sbarco pescato, lavori, condimeteo avverse, etc.), dovranno chiedere con congruo anticipo preventiva autorizzazione alla Capitaneria di Porto di Molfetta che assegnerà il posto di ormeggio qualora disponibile.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta (direttamente dal Comandante o tramite la società armatrice) secondo le seguenti tempistiche:

- non appena deciso di ormeggiare nel porto di Molfetta in caso di condimeteo avverse;
- con almeno un'ora di anticipo rispetto al previsto ormeggio per effettuare lo sbarco del pescato (con esclusione dello sbarco di tonno rosso);
- con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto ormeggio in tutti gli altri casi (lavori, sosta, trasferimento, bunkeraggio, etc.);
- in caso di ormeggio per sbarco di tonno rosso rispettando le disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle ordinanze emanate in materia.

Articolo 3 (UNITA' DA DIPORTO IN TRANSITO)

I Comandanti delle unità da diporto non assegnatarie di un posto di ormeggio presso i circoli nautici, che intendano sostare temporaneamente nel porto di Molfetta, dovranno, prima dell'ingresso in porto, contattare i concessionari delle locali strutture destinate al diporto (Lega Navale Italiana, Circolo nautico "Ippocampo", Associazione sportiva "Nautilus") e richiedere l'assegnazione di un posto di ormeggio per unità in transito, giusta quanto previsto dall'art 31 commi 3 e 4 del Regolamento del Porto di Molfetta richiamato nelle premesse del presente provvedimento.

Laddove non siano disponibili posti di ormeggio per unità in transito i Comandanti delle unità da diporto dovranno contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Molfetta (anche via telefono o radio eh. 16 VHF - canale di lavoro eh. 14 VHF), fornendo i seguenti dati:

- Tipologia, lunghezza, pescaggio massimo unità;
- Bandiera;
- Porto e numero di iscrizione;
- Numero e nazionalità delle persone a bordo;
- Porto di provenienza e porto successivo;
- Durata presunta della sosta.

La Capitaneria di Porto di Molfetta valuterà di volta in volta la possibilità di concedere l'ormeggio, indicando la relativa banchina, in deroga alle destinazioni d'uso delle stesse previste dal vigente Regolamento del Porto.

Articolo 4 (PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza , che **entrerà in vigore il giorno 15.11.2011** e la cui pubblicità sarà assicurata mediante la pubblicazione della stessa alla pagina "Ordinanze" del sito internet istituzionale www.guardiacostiera.it/molfetta.

Articolo 5 (SANZIONI)

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza sarà punita, qualora il fatto non costituisca più grave reato, dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Molfetta, 31/10/2011

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Aféssandrb DUCCI
(Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata presso
questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)